



COMUNE DI PESSINETTO

Provincia di Torino

Via Roma n. 58 - 10070 - tel. 0123 504101 - Fax 0123 504454

e-mail: poliziamunicipale@comune.pessinetto.to.it

pec: pessinetto@cert.ruparpiemonte.it

Prot. N. 0168

ORDINANZA N. 02/2015

ORDINANZA DI MANUTENZIONE PIANTAGIONI E SIEPI

IL SINDACO

VISTA la nota Prot. N. 195850 del 20/11/2013 inviata dalla Provincia di Torino, Area Viabilità ed Edilizia, Servizio Gestione Viabilità, con la quale si invitava questo Comune ad emettere apposita ordinanza per il taglio e lo sfondo:

- degli alberi vegetanti lateralmente alle strade provinciali onde evitare il pericolo, in caso di vento o neve, di invasione della sede stradale con grave pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- degli alberi e delle siepi che protendendosi oltre il confine stradale nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria;

VISTO che in occasione delle precipitazioni nevose e piovose verificatesi nello scorso inverno, numerose strade, provinciali e comunali, sono state ostruite da alberi caduti a causa del vento o della neve, impedendo il normale transito veicolare ed il passaggio dei mezzi di sgombero neve, con notevole disagio per i cittadini e aggravio di spesa per gli Enti proprietari delle strade;

CONSIDERATA quindi l'urgenza di provvedere in merito, al fine di limitare il pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica che il fatto sopra indicato rappresenta;

RITENUTO opportuno estendere il provvedimento anche alle strade comunali;

VISTO l'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992, che testualmente recita:

“PIANTAGIONI E SIEPI – 1) proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. 2) Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169,00 a € 679,00. 4) Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI”;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

ORDINA

In tutto il territorio del Comune di Pessinetto, lungo tutte le strade comunali e provinciali:

Di provvedere ENTRO 30 GIORNI dalla pubblicazione della presente al taglio di:

- alberi situati a lato delle strade comunali e provinciali che in caso di caduta possono ostruire la carreggiata, in particolare quelli non buone condizioni vitali che in caso di vento o neve possono rappresentare grave pericolo per la viabilità;
- tutta la vegetazione presente sulle scarpate a monte e a valle delle strade;
- rami e piante che si protendono oltre il confine stradale;
- rami, piante e siepi che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria;
- rami, piante e siepi che causino riduzione dell'illuminazione stradale, ove presente.

Trascorso il termine suddetto senza che gli interessati abbiano ottemperato, si provvederà d'ufficio, a spese dei contravventori e senza pregiudizio della eventuale azione penale.

L'Ufficio Tecnico è incaricato all'osservanza della presente.

Dalla Residenza Municipale, 28 gennaio 2015

IL SINDACO
TOGLIATTI Gianluca

